*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 116° — Numero 214**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 12 agosto 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . Pag. 5667

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. 928.

**Istituzione del liceo artistico di Valdagno** . Pag. 5667

1975

LEGGE 17 luglio 1975, n. 355.

**Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47** . . . . . Pag. 5669

LEGGE 18 luglio 1975, n. 356.

**Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati »** . . . . . . . Pag. 5669

LEGGE 25 luglio 1975, n. 357.

**Concessione di contributo a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano** . . . . . . . . Pag. 5669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. 358.

**Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato** . . Pag. 5670

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano** . . . . . . . . . . . . . Pag. 5670

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « Cartiere Miliani-Fabriano », in Fabriano** . . . . . . . . . . . . Pag. 5670

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

**Triplicazione provvisoria dei canoni per licenze e concessioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1973 rilasciate antecedentemente al 1° gennaio 1974** . Pag. 5671

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

**Autorizzazione alla Banca S. Paolo, società per azioni, in Brescia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della regione Lombardia ed a quello della provincia di Trento** . . . . . . . . . . . Pag. 5671

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

**Autorizzazione alla Banca di Andria, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Bari e di Brindisi** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5672

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, ditta individuale, in Corigliano d'Otranto** . . . . . . . . . . . Pag. 5672

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

**Revoca del decreto ministeriale 28 settembre 1974, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », in Bologna, scioglimento della stessa e nomina del commissario liquidatore** . . Pag. 5672

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.
**Approvazione del supplemento n. 2 ai metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico** . . Pag. 5673

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.
**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Calciosina polvere, della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre.** (Decreto di revoca n. 4504/R) . . . . . Pag. 5673

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.
**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Ferrofene B 12 elixir, della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre.** (Decreto di revoca n. 4505/R) . . . . . Pag. 5674

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1975.
**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », in Guagnano, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . Pag. 5674

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.
**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5675

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1975.
**Recepimento di alcune direttive della Comunità economica europea in materia di additivi in alimentazione animale.** Pag. 5675

ORDINANZA MINISTERIALE 30 giugno 1975.
**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalle isole Comoro** . . . . . . . . Pag. 5677

ORDINANZA MINISTERIALE 29 luglio 1975.
**Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.** Pag. 5677

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:**

Provvedimento n. 22/1975. Prezzo dei fertilizzanti. Pag. 5679

Provvedimento n. 23/1975. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta . . . . . . . . . . . Pag. 5681

Provvedimento n. 24/1975. Correzione di errori materiali di omissione al provvedimento del CIP n. 13/1975 del 23 maggio 1975 . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5682

Provvedimento n. 25/1975. Modifiche del sovrapprezzo termico . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5682

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 5682

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 5683

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 5683

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 5683

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 5683

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 5683

**Ministero della difesa:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mercato Saraceno . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5684

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova (cattedra di elettrotecnica) . . . . . . . . . . . . Pag. 5684

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di diritto del lavoro) . . . . . . . Pag. 5684

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno (cattedra di filologia classica) . . . . . . . . . Pag. 5684

Smarrimento di diploma originale di laurea . Pag. 5684

Esito di ricorsi . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5684

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Montagneintze, cooperativa a responsabilità limitata, in Quart . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5684

**Regione Lombardia:** Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Torre de' Roveri . . . . . . . . Pag. 5684

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorsi per titoli, integrati da colloquio, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5685

**Ministero della difesa:**

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina . . . . . . . . Pag. 5687

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze . . . . . . . . . . Pag. 5687

**Ente ospedaliero « Ospedale Celesia » di Genova-Rivarolo:** Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 5688

**Ospedale generale provinciale di Mestre:** Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia Pag. 5688

**Ospedale civile di Castellamonte:** Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . . . . Pag. 5688

**Ospedale civile « S. Giacomo Apostolo » di Castelfranco Veneto:** Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . . . . . . . . Pag. 5688

**Ospedale civile « S. Spirito » di Bra:**

Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 5688

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale. Pag. 5688

**Ospedale civile di Udine:** Concorso ad un posto di primario chirurgo della divisione di chirurgia generale con servizio d'urgenza . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5688

**Ospedale civico « S. Spirito » di Carini:** Concorso ad un posto di primario di cardiologia . . . . . . . Pag. 5688

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 12 AGOSTO 1975:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede negli Abruzzi e nel Molise.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Lazio.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Liguria.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nella Toscana e nell'Umbria.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sicilia.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.**

**Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte.**

**(da 6517 a 6524)**

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Martedì 15 luglio 1975, alle ore 11.20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ferdinand Kondani il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare del Congo a Roma.

**(6252)**

Martedì 15 luglio 1975, alle ore 11.40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. U Shwe Zan Aung il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Unione di Birmania a Roma.

**(6253)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **928.**

**Istituzione del liceo artistico di Valdagno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, che detta disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, in corso di registrazione, con il quale è stato istituito il liceo artistico di Valdagno quale sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia con decorrenza 1° ottobre 1970;

Ritenuta la necessità di rendere autonoma la suddetta sezione staccata;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1974 la sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia in Valdagno è soppressa.

Dalla stessa data è istituito in Valdagno un liceo artistico autonomo.

Art. 2.

I numeri dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico ed i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081 e 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1974 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 49

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI VALDAGNO

Numero dei corsi 2 di seconda sezione

| MATERIE | Posti cattedre di ruolo | Posti da dare per incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| Direttore | — | 1 | — |
| Religione | — | 1 | — |
| Figura disegnata | 3 | — | Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi |
| Ornato disegnato | 3 | — | Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi |
| Figura e ornato modellato | 3 | — | Nelle classi III e IV di un corso o nella II classe di due corsi |
| Disegno geometrico, prospettiva e architettura | 3 | — | Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi |
| Anatomia artistica | — | 1 | — |
| Storia dell'arte | 1 | — | Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso |
| Letteratura e storia | 1 | 1 | Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso |
| Matematica e fisica | 2 | — | Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso |
| Storia naturale, chimica e geografia | 1 | — | Nelle classi I, II e III di due corsi |

| Assistenti | Numero dei posti |
|---|---|
| Figura disegnata | 3 |
| Ornato disegnato | 3 |
| Figura e ornato modellato | 3 |
| Disegno geometrico, prospettiva e architettura | 3 |

| Personale amministrativo | Numero dei posti |
|---|---|
| Carriera di concetto | 1 |
| Carriera esecutiva | 5 |
| Carriera ausiliaria | 6 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MALFATTI

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI VALDAGNO

| Sede | Importo contributo annuo |
|---|---|
| Liceo artistico di Valdagno | L. 6 000.000 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MALFATTI

LEGGE 17 luglio 1975, n. **355**.

**Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.

Le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pena è della reclusione sino ad un anno.

Nei casi in cui il reato previsto dall'articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 18 luglio 1975, n. **356**.

**Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 3.

Ai connazionali costretti a rimpatriare da Paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre alla ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

Art. 4.

Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire un miliardo.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1975

LEONE

MORO — GUI — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 25 luglio 1975, n. **357**.

**Concessione di contributo a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 30 milioni, previsto a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale », con sede in Milano, dalla legge 19 febbraio 1970, n. 58, è prorogato per il quinquennio 1975-1979 ed elevato a lire 35 milioni.

**Art. 2.**

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro per la grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

**Art. 3.**

All'onere di L. 35.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **358.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di lire 6.000.000 disposto dalla sig.ra Conti Welda ved. Della Valle a favore dell'istituto don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 18 maggio 1970, pubblicato a rogito del dott. Roberto Zironi notaio in Lugo (Ravenna) il 20 novembre 1971, n. 47582 di repertorio, n. 6251 di raccolta, ed ivi registrato il 25 novembre 1971 con il n. 1517 I vol. n. 147.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1975
*Atti di Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 40

---

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a., Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(6770)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « Cartiere Miliani - Fabriano », in Fabriano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. « Cartiere Miliani-Fabriano », con sede in Fabriano (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e che per i lavoratori dipendenti sono previste sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario a decorrere dal 1° gennaio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « Cartiere Miliani-Fabriano », con sede in Fabriano (Ancona).

Il presente decreto ha effetto, ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(6769)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

**Triplicazione provvisoria dei canoni per licenze e concessioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1973 rilasciate antecedentemente al 1° gennaio 1974.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il proprio decreto 24 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 dicembre 1973, con il quale si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe relative ai canoni annui concernenti le licenze di accesso (escluse quelle relative agli impianti distributori di carburanti) e le concessioni di impianti sotterranei, di tubazioni, condutture, cavi e canalizzazioni in genere, nonché le concessioni per attraversamenti aerei e con opere d'arte lungo le strade ed autostrade statali;

Ritenuto che i nuovi canoni annui sono entrati in vigore dal 1° gennaio 1974;

Ritenuto che a tali nuovi canoni debbono essere adeguate le licenze e concessioni rilasciate prima del 1° gennaio 1974;

Considerato che l'attuazione di tale adeguamento richiede complessi adempimenti, in considerazione del fatto che le nuove tabelle non contengono un mero aumento dei canoni ma presentano anche in parte una struttura diversa rispetto a quella delle tabelle precedentemente in vigore;

Ravvisata quindi l'opportunità che i canoni, corrisposti secondo le misure previste dalle tabelle vigenti prima del 1° gennaio 1974, vengano, in attesa dell'espletamento degli adempimenti di cui sopra, provvisoriamente triplicati nel loro ammontare con effetto dal 1° gennaio 1974, salvo definitivo conguaglio quando, espletati i necessari adempimenti, sarà possibile adeguarli in base alle tabelle attualmente in vigore;

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 20 febbraio 1975 con voto n. 68;

Decreta:

L'ammontare dei canoni per licenze e concessioni rilasciate antecedentemente al 1° gennaio 1974, in attesa del perfezionamento delle operazioni di rivalutazione secondo le tabelle contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1973 entrato in vigore il 1° gennaio 1974, viene a partire da tale data provvisoriamente triplicato, salvo conguaglio in sede di rivalutazione definitiva.

Roma, addì 26 giugno 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

**(6588)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

**Autorizzazione alla Banca S. Paolo, società per azioni, in Brescia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della regione Lombardia ed a quello della provincia di Trento.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 30 novembre 1934, con il quale la Banca S. Paolo, con sede in Brescia, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Brescia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca S. Paolo, società per azioni, con sede in Brescia, con il decreto del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste 30 novembre 1934, di cui in premessa, è estesa a tutto il territorio della regione Lombardia ed a quello della provincia di Trento.

Oltre che nei casi previsti nell'art. 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca S. Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

**(6636)**

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

**Autorizzazione alla Banca di Andria, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Bari e di Brindisi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1971, con il quale la Banca di Andria, società per azioni, con sede in Andria (Bari), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Andria, Barletta, Corato, Ruvo di Puglia e Trani, tutti in provincia di Bari;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di Andria, società per azioni, con sede in Andria (Bari), con il decreto in data 24 settembre 1971, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Altamura, Gioia del Colle, Minervino Murge e Spinazzola, in provincia di Bari, ed a quello del comune di Fasano in provincia di Brindisi.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Andria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

**(6635)**

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, ditta individuale, in Corigliano d'Otranto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca agricola salentina di Luigi Mariano (ditta individuale), con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

La Banca agricola salentina di Luigi Mariano (ditta individuale), con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), è sottoposta, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

**(6943)**

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

**Revoca del decreto ministeriale 28 settembre 1974, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », in Bologna, scioglimento della stessa e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1974 con il quale la società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Michele Giorgini nè è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 1975 con il quale il dott. Virgilio Moruzzi, in sostituzione del dott. Michele Giorgini, è stato nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa;

Viste le lettere 12 marzo 1975 e 30 maggio 1975 con le quali il dott. Moruzzi ha fatto presente che nel periodo della istruttoria precedente alla emanazione del decreto succitato di messa in liquidazione della cooperativa in oggetto, a seguito di effettuate transazioni con terzi, la situazione parimoniale della cooperativa era notevolmente migliorata al punto da non far sussistere lo stato di insolvenza alla data del 28 settembre 1974;

Considerato che dalle predette lettere del commissario liquidatore risulta peraltro che il 28 settembre 1974 sussistevano i presupposti (quali il mancato deposito dei bilanci annuali fin dal 1966) per lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 25 giugno 1975 in merito allo scioglimento d'ufficio della coperativa con nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 28 settembre 1974, con il quale la società cooperativa di consumo dipendenti postelegrafonici « Guglielmo Cialdi », con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, è revocato.

Art. 2.

La predetta cooperativa, costituita per rogito dottor Antonio Stame di Bologna in data 11 ottobre 1945, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Il dott. Moruzzi Virgilio è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa.

Roma, addì 17 luglio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1975.

**Approvazione del supplemento n. 2 ai metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, numero 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario ed i prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico »;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 27 marzo 1972, con il quale è stato approvato il supplemento n. 1 ai metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico;

Viste la prima direttiva della commissione (CEE) del 15 giugno 1971 (71/250/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 155 del 12 luglio 1971, la seconda direttiva della commissione (CEE) del 18 novembre 1971 (71/393/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 279 del 20 dicembre 1971, modificata dalla direttiva della commissione (CEE) del 5 dicembre 1972 (73/47/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973, la terza direttiva della commissione (CEE) del 27 aprile 1972 (72/199/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 123 del 29 maggio 1972, la quarta direttiva della commissione (CEE) del 5 dicembre 1972 (73/46/CEE) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 83 del 30 marzo 1973 e la quinta direttiva della commissione (CEE) del 25 marzo 1974 (74/203/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 22 aprile 1974, con le quali vengono fissati alcuni metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti agrari e sostanze di uso agrario, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 30 luglio 1966;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico », descritti nel supplemento n. 2, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogata la parte I (analisi chimica) di cui ai « Metodi di analisi degli alimenti per uso zootecnico », approvati con decreto ministeriale 9 novembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1975

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

(6614)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Calciosina polvere, della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre.** (Decreto di revoca n. 4504/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 dicembre 1955 con il quale venne registrata al n. 10677 la specialità medicinale denominata Calciosina polvere a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Alessandria, via Plana, 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a cor-

rispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Calciosina polvere registrata al n. 10677 in data 27 dicembre 1955 a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, con sede in Feltre (Belluno), viale Pedavena, 115/M (già in Alessandria), via Plana, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(6509)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1975.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Ferrofene B 12 elixir, della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana, in Feltre.** (Decreto di revoca n. 4505/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 marzo 1961 con il quale venne registrata al n. 10469 la specialità medicinale denominata Ferrofene B 12 elixir nella confezione flacone da g 250 a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana con sede in Feltre (Belluno) viale Pedavena, 115/M, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ferrofene B 12 elixir nella confezione flacone da g 250 registrata al n. 10469 in data 24 marzo 1961 a nome della ditta A.F.I. - Agenzia farmaceutica italiana di Feltre (Belluno).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(6508)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1975.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », in Guagnano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1974 con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, è stata disposta la revoca del consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci della società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », con sede in Guagnano (Lecce), costituita per rogito notaio Biagio Di Pietro in data 5 settembre 1967 ed è stato nominato un commissario governativo nella persona dell'avv. Fabio Valenti per il periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale in data 8 ottobre 1974, con il quale i poteri conferiti all'avv. Fabio Valenti sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1975;

Vista la relazione del predetto commissario governativo in data 10 gennaio 1975, con la quale il medesimo propone la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di cui trattasi;

Considerato che il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con sentenza del 30 gennaio 1975;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa « Cantina agricola guagnanese », con sede in Guagnano (Lecce), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Fabio Valenti ne viene nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

I poteri conferiti all'avv. Fabio Valenti quale commissario governativo della società cooperativa di cui all'articolo precedente sono prorogati fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

*Il Ministro*: TOROS

(6659)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, con effetto dal 16 settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(6767)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1975.

**Recepimento di alcune direttive della Comunità economica europea in materia di additivi in alimentazione animale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, concernente l'elenco dei princìpi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, concernente alcune modificazioni ed integrazioni ad alcuni decreti ministeriali relativi alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 23 novembre 1970, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, concernente gli additivi nell'alimentazione degli animali;

Viste l'ottava, la nona e la decima direttiva della commissione delle Comunità economiche europee rispettivamente del 1° luglio 1974 (74/378/CEE), del 23 luglio 1974 (74/421/CEE) e del 20 dicembre 1974 (75/50/CEE), che hanno modificato gli allegati della direttiva del Consiglio sopracitata;

Ritenuto opportuno estendere anche ai suini l'impiego del ronidazolo, prodotto già disciplinato del citato decreto ministeriale 9 maggio 1969;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive della commissione delle Comunità economiche europee, ottava, nona e decima;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato al decreto ministeriale 3 luglio 1973, parte I - Princìpi attivi, gruppo C-Oligo elementi, al n. 1) Ferro (Fe), dopo la voce solfato ferroso viene aggiunto: Lattato di ferro [Fe $(C_3H_5O_3)$ • $3H_2O$].

Art. 2.

Nell'allegato al decreto ministeriale di cui al precedente articolo, nella parte I - Princìpi attivi, gruppo D-Coccidiostatici, dopo la voce n. 9 Meticlorpindolo vengono aggiunte le seguenti:

10) Monensin-sodio

*Denominazione chimica, descrizione*:

estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$

*Specie animale*:

polli da ingrasso.

*Età massima*:

18 settimane.

*Tenore minimo*:

. . . . . .

*Tenore massimo*:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti riconosciuti di mangimi integrati: p.p.m. = mg/kg 242.000;

negli integratori destinati agli allevatori: p.p.m. = mg/kg 625;

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati: p.p.m. = mg/kg 625;

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): p.p.m. = mg/kg 125.

*Altre disposizioni*:

la somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione.

11) Robenidina

*Denominazione chimica, descrizione*:

cloridrato di -1,3-bis(p-clorobenzilidenamino) guanidina.

*Specie animale*:

polli da ingrasso, tacchini.

*Età massima*:

. . . . . . .

*Tenore minimo*:

. . . . . . .

*Tenore massimo*:

negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti riconosciuti di mangimi integrati: p.p.m. = mg/kg 66.000;

negli integratori destinati agli allevatori: p.p.m. = mg/kg 165;

nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati: p.p.m. = mg/kg 165;

nei mangimi composti integrati (mangimi completi): p.p.m. = mg/kg 33.

*Altre disposizioni*:

la somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione.

Art. 3.

Alcune condizioni d'impiego del carbadox, principio attivo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1972, citato in premessa, sono così modificate:

*b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato: non più di 50 mg, per suini fino a 4 mesi di età;

*c*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa 4 settimane prima della macellazione.

Art. 4.

Il testo dell'allegato, parte V, coloranti e pigmentanti, lettera *B*, del decreto ministeriale 3 luglio 1973, è sostituito dal testo seguente:

| Additivi | Denominazione chimica | Specie animali | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|
| B - tutte le sostanze coloranti autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari | | *a*) tutte le specie animali eccetto i cani, i gatti e gli altri animali allevati per motivi affettivi | Consentito nei mangimi per animali soltanto: *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) d'altre materie di base eccetto i cereali e le farine di manioca denaturate con sostanze consentite ed appropriate o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione e *b*) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie. |
| | | *b*) cani, gatti e gli altri animali allevati per motivi affettivi | Osservazione delle condizioni fissate per queste sostanze nelle prescrizioni comunitarie. |
| C) blu patent V e Verde acido Brillante BS (verde lissamina) | sale calcico dell'acido disolfonico del m-ossitetradiaminotrifenil carbinolo; sale sodico del d-(p-dimetilamino fenil) ossi-2 disolfo-3, 6-naftofucsonimonio | *a*) tutte le specie di animali eccetto i cani, i gatti e gli altri animali allevati per motivi affettivi | Consentito nei mangimi soltanto: *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari ii) cereali o farine di manioca denaturate o iii) altre materie di base denaturate con sostanze consentite ed appropriate o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione e *b*) osservando le condizioni fissate per tali sostanze nelle disposizioni comunitarie. |
| | | *b*) cani, gatti e gli altri animali allevati per motivi affettivi | Osservazione delle condizioni fissate per queste sostanze nelle disposizioni comunitarie. |

Art. 5.

Dopo il n. 1 carbadox, del capo V, prodotti per la chemioprofilassi delle enteriti batteriche, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1972, viene aggiunto il seguente:

2. — Ronidazolo -1-metil-2-carbonoilossimetil-5-nitroimidazolo ($C_6H_8N_4O_4$) mg/kg espressi come sostanza pura:

*a*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato:

120 g per integratori destinati all'industria mangimistica;

12 g per integratori destinati agli allevatori;

*b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato:

60 mg per suini dopo lo svezzamento;

*c*) la somministrazione deve essere sospesa in ogni caso 3 giorni prima della macellazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1975

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(6792)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 30 giugno 1975.

**Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalle isole Comoro.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 maggio 1975, con la quale le provenienze dalle isole Comoro sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale le isole Comoro sono state dichiarate indenni da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 marzo 1975 per le provenienze dalle isole Comoro perché ridivenute indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(6755)

---

ORDINANZA MINISTERIALE 29 luglio 1975.

**Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovino nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Dal 15 settembre al 15 dicembre 1975 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1976 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre 15 giorni e da non oltre 4 mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali nelle regioni a statuto ordinario e per il tramite dei veterinari provinciali nelle regioni a statuto speciale che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti obbligatori contro l'afta epizootica il Ministero della sanità, mediante apposito decreto, pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale i fondi occorrenti ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari operatori.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

**Art. 7.**

Previa autorizzazione del Ministero della sanità i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario possono:

*a*) esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei prodotti immunizzanti e gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedano la vaccinazione stessa;

*b*) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1976 per i bovini di allevamenti situati in zone montane.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 29 luglio 1975

*Il Ministro*: Gullotti

Modello 1

*Provincia di* . . . . . . .

*Comune di* . . . . . . . . .

*Istituto produttore vaccino usato* . . .

*Serie e numero* . . . . . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

**Ordinanza ministeriale** . . . . . . . . . . .

**Quindicina dal** . . . . . . . . **al** . . . . . . .

| Nome e cognome del proprietario degli animali | Località in cui trovansi gli animali | Vitelli sotto l'anno | Vitelli sopra l'anno | Manze | Vacche | Tori | Buoi | Bufali | Ovini caprini | Animali sotto età vaccinale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Bovini | Bufali | Ovini e caprini |
| | | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| | | | | | | | | | | | | |

. . . . . . li . . . . . . . . .

*Il veterinario vaccinatore*: . . . . .

(6798)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 22/1975. Prezzo dei fertilizzanti**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del CIP n. 23 del 29 dicembre 1973, n. 30 del 6 luglio 1974 e n. 44 del 4 ottobre 1974;

Considerato che i recenti e notevoli aumenti dei costi di produzione mettono in pericolo la regolarità delle produzioni dei fertilizzanti e quindi dei rifornimenti alla agricoltura, se non si apportano gli indispensabili aumenti dei prezzi in vigore di cui ai citati provvedimenti del CIP;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica dei provvedimenti citati nelle premesse, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i seguenti prezzi massimi dei fertilizzanti.

SCORIE THOMAS

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

Restano fermi i prezzi massimi aggiornati con la circolare n. 1361 dell'11 luglio 1975, per la campagna aprile 1975 marzo 1976; per merce franco vagone non sdoganato:

a Modena L. 4.830 a q.le tenore 18/20 % } a scelta del compratore
a Chiasso L. 5.145 a q.le tenore 18/20 % }

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario, saranno resi noti dalla Segreteria Generale del CIP.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo delle Scorie Thomas, aggiungendo ai suddetti prezzi (secondo la base più conveniente) solamente le seguenti voci:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 per cento del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 85 e quello al dettagliante in ragione di L. 120 per q.le;

l'IVA in ragione del 6 per cento.

CALCIOCIANAMIDE

I prezzi della calciocianamide, fertilizzante azotato di totale importazione, vengono regolati come appresso in lire per quintale.

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera.*

I prezzi che saranno praticati dagli importatori per il periodo gennaio 1975 maggio 1976 dei tipi:

oleata contenente il 20-21 % di azoto

granulare contenente il 19-20 % di azoto,

merce insaccata, peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi di plastica resa franco vagone stazione frontiera Brennero non sdoganata, risultano come appresso:

| Mese di acquisto | Calciocianamide oleata 20/21 L/q.le | Calciocianamide granulare 19/20 L/q.le |
|---|---|---|
| Gennaio | 12.725 | 12.155 |
| Febbraio | 12.895 | 12.325 |
| Marzo | 12.815 | 12.250 |
| Aprile-maggio | 12.560 | 12.005 |
| Giugno | 12.025 | 11.470 |
| Luglio | 12.340 | 11.770 |
| Agosto | 12.450 | 11.885 |
| Settembre | 12.565 | 12.000 |
| Ottobre | 12.680 | 12.110 |
| Novembre | 12.820 | 12.255 |
| Dicembre | 12.905 | 12.340 |
| Gennaio-maggio 1976 | 12.960 | 12.395 |

I suddetti prezzi sono comprensivi degli oneri a carico degli importatori e del loro beneficio, mentre non vi è compresa l'IVA 6 per cento.

Gli aggiornamenti dei prezzi di cui sopra, in dipendenza delle variazioni dei prezzi del prodotto all'origine, del costo del trasporto fino alla frontiera e delle variazioni del cambio monetario, saranno resi noti dalla Segreteria Generale del CIP.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, determineranno i prezzi di vendita al consumo della calciocianamide oleata e granulare, aggiungendo ai prezzi indicati nella lettera a) le voci seguenti:

spesa di trasporto, compresi i relativi facchinaggi, dalla stazione di frontiera al magazzino rivendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore all'1 % del prezzo franco frontiera;

il compenso al grossista in ragione di L. 200 per quintale e quello al dettagliante in ragione di L. 320;

l'IVA in ragione del 6 per cento.

PERSFOSFATO MINERALE

1) Il prezzo del persfosfato minerale è stabilito come segue:

fino al titolo 24/26 unità di $P_2 O_5$:

L/unità 255 polverulento

L/unità 280 granulare

oltre il titolo 24/26 e fino al titolo 36/38 unità di $P_2 O_5$:

L/unità 305 polverulento

L/unità 320 granulare

oltre il titolo 37/39 di unità di $P_2 O_5$:

L/unità 320 polverulento

L/unità 330 granulare

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2) I compensi di distribuzione sono fissati come previsto al punto b) per i concimi composti e complessi.

Per le vendite dirette dal produttore ad agricoltori, singoli o associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 quintali.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di perfosfato dallo stesso fornitore.

3) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo al prezzo massimo risultante per quintale le seguenti maggiorazioni nell'ordine indicato:

*a*) spesa effettiva di trasporto (compresi i relativi facchinaggi) dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

*b*) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1 per cento.

*c*) compensi di distribuzione nella misura più sopra ricordata;

*d*) imballaggio con i seguenti importi per i sacchi impiegati:

per sacco juta da kg 100 . . . . . . . . . . L. 300
per sacco carta da 3 fogli da kg 50 . . . . . L. 100
per sacco carta da 4 fogli di cui 2 bitumati, da 50 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
per sacco di materiale plastico da kg 50 . . . . L. 150

*e*) l'IVA in ragione del 6 per cento.

## CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

1) I prezzi di vendita per merce resa franco destino e al consumo, alle condizioni appresso specificate, dei fertilizzanti azotati vengono fissate come appresso in lire per quintale:

| Mese di acquisto | Solfato Amm. 20/21 | | Nitrato Amm. 26/27 | |
|---|---|---|---|---|
| | al destino | al consumo | al destino | al consumo |
| Luglio . . . . | 4.925 | 5.445 | 5.995 | 6.515 |
| Agosto . . . . | 4.985 | 5.505 | 6.065 | 6.585 |
| Settembre . . | 5.045 | 5.565 | 6.135 | 6.655 |
| Ottobre . . . . . . . . | 5.105 | 5.625 | 6.205 | 6.725 |
| Novembre (prezzo base) . | 5.165 | 5.685 | 6.275 | 6.795 |
| Dicembre . . . . . | 5.225 | 5.745 | 6.345 | 6.865 |
| Gennaio . . . . . . . | 5.285 | 5.805 | 6.415 | 6.935 |
| Febbraio . . . | 5.345 | 5.865 | 6.485 | 7.005 |
| Da marzo a giugno . | 5.405 | 5.925 | 6.555 | 7.075 |

| Mese di acquisto | Nitrato di calcio 15/16 | | Urea agricola 46% | |
|---|---|---|---|---|
| | al destino | al consumo | al destino | al consumo |
| Luglio . . | 5.720 | 6.240 | 9.075 | 9.795 |
| Agosto . . . | 5.790 | 6.310 | 9.175 | 9.895 |
| Settembre . . . . . | 5.860 | 6.380 | 9.275 | 9.995 |
| Ottobre . . . . . | 5.930 | 6.450 | 9.375 | 10.095 |
| Novembre (prezzo base) . | 6.000 | 6.520 | 9.475 | 10.195 |
| Dicembre . | 6.070 | 6.590 | 9.575 | 10.295 |
| Gennaio . . . | 6.140 | 6.660 | 9.675 | 10.395 |
| Febbraio | 6.210 | 6.730 | 9.775 | 10.495 |
| Da marzo a giugno . | 6.280 | 6.800 | 9.875 | 10.595 |

I prezzi a destino sopra indicati si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg 50, peso lordo per netto, imballaggio e trasporto compresi, resa su merce di trasporto dal produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

I prezzi al consumo di cui sopra si riferiscono a merce resa su mezzo di trasporto del consumatore al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi carta da kg 50, peso lordo per netto, IVA esclusa.

Essi sono comprensivi del prezzo a destino come sopra indicato e di tutti gli oneri di distribuzione e cioè:

il compenso al grossista (L. 190 al q.le per l'urea, L. 120 al q.le per gli altri concimi), quello al dettagliante (L. 330 al q.le per l'urea, L. 200 al q.le per gli altri concimi), magazzinaggio, facchinaggio, calo, sfrido, ecc.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti azotati per ritiri cumulativi da qualsiasi produttore.

Nel caso di consegne stazione destino ad agricoltori, singoli od associati, di quantitativi non inferiori al vagone completo, il venditore è tenuto a praticare, sui prezzi sopra indicati al consumo, un abbuono di L. 80 al quintale.

2) Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore, in aggiunta al prezzo, ha la facoltà di addebitare al compratore la differenza fra il costo di tali sacchi e quello dei sacchi di carta entro i limiti come appresso indicati per quintale merce:

in sacchi di juta da kg 100 . . . . . . L. 100 q.le
in sacchi di materiale plastici da kg 50 . . L. 100 q.le

Nitrato ammonico, Nitrato di Calcio e urea;
in sacchi di materiale plastico da kg 50 . . L. 100 q.le

## CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1) Agli effetti del prezzo si intendono « composti » i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici.

Per « complessi » si intendono quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo, potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli minimi garantiti di ciascun elemento e, ove sia il caso, la definizione di « concime complesso ». In mancanza della indicazione di tale qualità, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il prezzo base di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero delle unità minime garantite per quintale di prodotto e adottando le quote risultanti della seguente tabella per le unità fertilizzanti, per le quote fisse di produzione nonchè per la quota aggiuntiva per resa franco destino della merce imballata.

| | Concimi composti misti e complessi fino 20 unità fertilizzanti | Concimi complessi | |
|---|---|---|---|
| | | da oltre 20 fino a 30 (compr.) unità fert. | con più di 30 unità fert. |
| *Quota variabile in lire per unità* | | | |
| — Azoto ammoniacale, nitrico ureico . . . . . . . . . | 230 | 235 | 245 |
| — Anidride fosforica . . . . | 260 | 270 | 285 |
| — Potassio ($K_2O$) da cloruro . . | 105 | 105 | 110 |
| — Potassio ($K_2O$) da solfato . . | 135 | 140 | 145 |
| *Quote fisse in lire per quintale di prodotto* | | | |
| — Quota di produzione complessi e/o granulazione . . . . . | 200 | 250 | 300 |
| — Quota aggiuntiva per resa f.co destino di merce imballata . . . . . . . . . . | 700 | 800 | 850 |

Ottenuto il prezzo base franco destino per ciascun prodotto applicando le aliquote di cui sopra, i prezzi franco destino nei vari mesi di acquisto si determinano tenendo conto delle variazioni indicate nella seguente tabella.

Scala prezzi per i concimi composti e complessi

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | fino L/q.le 6.500 | da L/q.le 6.500 a L/q.le 8.500 | oltre L/q.le 8.500 |
| | variazione su prezzo base L/q.le | variazione su prezzo base L/q.le | variazione su prezzo base L/q.le |
| | — | — | — |
| Luglio . | — 240 | — 280 | — 360 |
| Agosto . . | — 180 | — 210 | — 270 |
| Settembre . | — 120 | — 140 | — 180 |
| Ottobre | — 60 | — 70 | — 90 |
| Novembre (prezzo base) | — | — | — |
| Dicembre | + 60 | + 70 | + 90 |
| Gennaio | + 120 | + 140 | + 180 |
| Febbraio | + 180 | + 210 | + 270 |
| Marzo/Giugno . | + 240 | + 280 | + 360 |

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg 50, peso lordo per netto, imballaggio compreso, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore, IVA esclusa.

2) I comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

*a*) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggi, calo, sfrido, ecc. L. 200 al quintale;

*b*) compenso di distribuzione al quintale:

grossista L. 150 - dettagliante L. 250 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base (mese di novembre) franco destino rivenditore non superi le L. 6.500 quintale;

grossista L. 180 - dettagliante 300 per i concimi composti misti, e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore sia compreso fra L. 6.501 e L. 8.500 al quintale;

grossista L. 200 - dettagliante L. 350 per i concimi composti, misti e complessi il cui prezzo base franco destino rivenditore superi L. 8.500 al quintale.

*c*) l'IVA in ragione del 6 per cento.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta o di materiale plastico, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi di carta, nel limite delle seguenti differenze per q.le di merce:

per sacchi di juta da kg 100 . . L. 100 q.le
per sacchi di materiale plastico da kg 50 . L. 100 q.le

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

I compensi di distribuzione previsti per il grossista potranno essere aggiunti in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 20.000 quintali di fertilizzanti complessi per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore.

CONCIMI MISTI - ORGANICI

Agli effetti del prezzo si intendono « misti-organici » i fertilizzanti costituiti da sostanza organica naturale di origine animale e/o vegetale e da uno o più elementi fertilizzanti minerali (N, P, K) nelle loro varie forme.

Chiunque intenda immettere sul mercato un concime misto organico è tenuto a darne preventiva comunicazione alla segreteria del CIP, dichiarando la denominazione del concime, la sua composizione quali-quantitativa ed il relativo prezzo di vendita, franco fabbrica, documentato.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, la segreteria del CIP, notifica, sentito il parere di competenza del Ministero dell'agricoltura, la congruità o meno del prezzo dichiarato.

Per la decorrenza dei termini di cui sopra, farà fede, la data di ricezione della segreteria del CIP.

La decorrenza del termine comporta, in mancanza di comunicazioni, il riconoscimento del prezzo richiesto.

Prima della immissione in commercio, l'interessato è tenuto, altresì, a depositare presso la segreteria del CIP, un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio chimico di Stato o di istituto universitario dal quale risultino, le quantità e forma degli elementi chimici fertilizzanti (N, P, K) e la natura e quantità della o delle sostanze organiche naturali presenti.

Al ricevimento del certificato, come sopra previsto, la segreteria del CIP, comunicherà, ai comitati provinciali dei prezzi, il prezzo franco fabbrica ritenuto congruo per la determinazione dei prezzi al consumo da formarsi con le stesse modalità previste per il persfosfato minerale.

Ferma restando la facoltà di esprimere il parere di congruità dei prezzi per i formulati di cui è già stata presentata la documentazione presso il CIP, gli stessi possono continuare ad essere venduti entro e non oltre il 31 dicembre 1975.

Dopo tale data, anche per tali prodotti si applicano le norme previste dal presente provvedimento per i fertilizzanti misti organici.

CONCIMI COMPOSTI, COMPLESSI E MISTI ORGANICI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

Per i concimi composti, complessi o misti organici, contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, il prezzo franco fabbrica e franco consumo verrà determinato con la procedura prevista al paragrafo precedente per i concimi misti organici, con l'avvertenza che il certificato di analisi dovrà essere completato con la curva di cessione dell'azoto.

Ogni modifica dei prezzi dei concimi misti organici e dei concimi complessi, composti o misti organici contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, determinati in applicazione del presente provvedimento e subordinato all'espletamento, nei termini previsti, delle procedure di notifica dei nuovi prezzi e di documentazione dei relativi costi con esonero dalla presentazione del certificato di analisi chimica quali-quantitativa.

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno in apposito listino i prezzi al consumo per i concimi composti, misti e complessi impiegati nella provincia, anche, su richiesta degli interessati.

Inoltre richiameranno i venditori all'obbligo di tenere affisso nei locali di vendita, il listino dei prezzi dei concimi da essi venduti.

I comitati provinciali prezzi sono pregati di comunicare, entro il 30 settembre p.v. i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 7 agosto 1975

*p.* Il Presidente
*Il Ministro delegato*: DONAT-CATTIN

**(6908)**

**Provvedimento n. 23/1975. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del CIP in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 1° luglio 1975;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del CIP nella riunione del 1° luglio 1975.

*Provvedimento n. 14/1975 del 1° luglio 1975.*

Prezzi dello zucchero (*Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria n. 172 del 1° luglio 1975).

*Provvedimento n. 16/1975 del 1° luglio 1975.*

Cassa conguaglio zucchero - Integrazione sulla produzione saccarifera 1974/75 eccedente la quota base delle imprese (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 luglio 1975).

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
*Il Ministro delegato*: DONAT-CATTIN

**(6909)**

**Provvedimento n. 24/1975. Correzione di errori materiali di omissione al provvedimento del CIP n. 13/1975 del 23 maggio 1975.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Al provvedimento del CIP n. 13/1975 del 23 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975, sono apportate le seguenti modifiche:

ALLEGATO *A*

1) E' da togliere la seguente specialità:

| Specialità | Azienda produttrice | Confezione | Prezzo al pubblico lire |
|---|---|---|---|
| 560. *Trofozim* . . | Crinos | Tubetto g 60 emuls. | 1.820 |

2) La specialità medicinale riportata ai numeri 266, 267, 268, deve intendersi « Halciderm » in tubi da grammi 20, 30 e 40 allo 0,1 % anzichè in confetti.

3) La specialità medicinale riportata al numero 576 « Uritrate » è prodotta dalla ditta Angiolini anzichè Simes.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
*Il Ministro delegato*: DONAT-CATTIN

**(6910)**

**Provvedimento n. 25/1975.**
**Modifiche del sovrapprezzo termico**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34 e 38 rispettivamente del 6 luglio e 13 agosto 1974, il provvedimento n. 1 del 16 gennaio 1975;

Considerato che i provvedimenti adottati per far fronte all'aumento dei costi di produzione di energia elettrica determinano distorsioni nei cicli di produzione aventi alte utilizzazioni di energia elettrica ed alti consumi specifici;

Considerato che è urgente intervenire per evitare detti inconvenienti anche in via provvisoria dato che è necessario prevedere la possibilità di adeguare il provvedimento in relazione alle concrete dimensioni delle distorsioni di cui sopra;

Considerato che l'intervento di cui sopra può essere effettuato agendo sulla misura del sovrapprezzo termico e che la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha gli elementi necessari per le valutazioni relative a detti interventi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui ai punti successivi per la disciplina del sovrapprezzo termico.

Le norme di cui al presente provvedimento vengono stabilite in via provvisoria, con riserva di modifica delle stesse, nei termini e nella misura, nonché delle aliquote del sovrapprezzo termico di cui al cap. II, punto 1, del provvedimento CIP n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, a seguito di successivi accertamenti che saranno effettuati dal Comitato interministeriale prezzi, in relazione ai risultati dell'applicazione delle norme stesse ed alla esigenza di assicurare agli aventi diritto il rimborso del maggior onere termico previsto dal provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 e successivi.

2) L'aliquota del sovrapprezzo termico è fissata nella misura di L. 2 per kWh per le forniture utilizzate in processi produttivi che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

*a*) l'assorbimento di energia elettrica risulti superiore a 7.000 kW per ogni kW della potenza massima prelevata (o della potenza impegnata se superiore a quella prelevata) per ogni ciclo annuale di fornitura.

In caso di fornitura di durata inferiore all'anno, il numero di kWh sopradetto si intende ridotto in proporzione alla durata della fornitura.

*b*) Il consumo specifico di energia elettrica sia superiore a 15 kWh per kg di prodotto all'uscita del processo di produzione.

L'aliquota di cui al presente punto 2), si applica alle forniture di energia elettrica necessarie alla utilizzazione degli impianti di produzione nel limite della capacità produttiva già realizzata al 1° luglio 1975.

3) Le utenze interessate, per poter fruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al predetto punto 2), devono inoltrare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e per conoscenza all'impresa fornitrice, apposita domanda indicando, con riferimento al primo semestre del 1975, la potenza massima assorbita, la potenza impegnata, il consumo di energia elettrica destinato al processo produttivo e il consumo di energia elettrica per kg di prodotto all'uscita del processo di produzione.

L'impresa elettrica fornitrice applicherà provvisoriamente e salvo conguaglio l'aliquota ridotta sulla base degli elementi forniti dagli utenti interessati e a partire dalle bollette e fatture relative al primo periodo di fatturazione che termina dopo la data di ricevimento della domanda stessa, sempre tenuto conto di quanto disposto al precedente punto 1).

Il comitato di gestione della Cassa conguaglio, a seguito di istruttoria compiuta dagli uffici, decide in merito all'accoglimento delle domande pervenute e dà comunicazione delle decisioni stesse al Comitato interministeriale dei prezzi, agli utenti interessati, alle imprese fornitrici, anche per le eventuali rettifiche della fatturazione ed il conseguente recupero delle somme dovute dall'utente.

4) Restano ferme tutte le disposizioni in materia di cui ai provvedimenti n. 34/1974 e successivi non modificate dal presente provvedimento.

Roma, addì 7 agosto 1975

p. Il Presidente
*Il Ministro delegato*: DONAT-CATTIN

**(6928)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1975, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.877.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2921/M)**

**Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1975, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.354.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2922/M)**

**Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1975, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.062.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2923/M)**

**Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1975, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 554.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2920/M)**

**Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1975, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.727.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2924/M)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

**Corso dei cambi del 7 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 669,25 | 669,25 | 669,10 | 669,25 | 669,50 | 669,30 | 669,15 | 669,25 | 669,25 | 669,25 |
| Dollaro canadese | 647 — | 647 — | 647 — | 647 — | 647,07 | 647 — | 646,75 | 647 — | 647 — | 647 — |
| Franco svizzero | 248,93 | 248,93 | 248,50 | 248,93 | 248,83 | 248,95 | 248,65 | 248,93 | 248,93 | 248,93 |
| Corona danese | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,25 | 112,19 | 112,30 | 112,20 | 112,25 | 112,25 | 112,25 |
| Corona norvegese | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 122,80 | 122,70 | 122,80 | 122,75 | 122,80 | 122,80 | 122,80 |
| Corona svedese | 155,21 | 155,21 | 155,30 | 155,21 | 155,21 | 155,20 | 155,18 | 155,21 | 155,21 | 155,21 |
| Fiorino olandese | 252,64 | 252,64 | 252,40 | 252,64 | 251,70 | 252,65 | 252,55 | 252,64 | 252,64 | 252,64 |
| Franco belga | 17,5125 | 17,5125 | 17,50 | 17,525 | 17,50 | 17,50 | 17,51 | 17,5125 | 17,5125 | 17,51 |
| Franco francese | 152,80 | 152,80 | 152,97 | 152,80 | 152,92 | 152,78 | 152,86 | 152,80 | 152,80 | 152,80 |
| Lira sterlina | 1416,20 | 1416,20 | 1416 — | 1416,20 | 1415,80 | 1416,20 | 1414,80 | 1416,20 | 1416,20 | 1416,20 |
| Marco germanico | 259,55 | 259,55 | 259,20 | 259,55 | 259,37 | 259,53 | 259,20 | 259,55 | 259,55 | 259,55 |
| Scellino austriaco | 36,84 | 36,84 | 36,78 | 36,84 | 36,80 | 36,85 | 36,76 | 36,84 | 36,84 | 36,84 |
| Escudo portoghese | 25,34 | 25,34 | 25,35 | 25,34 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,34 | 25,34 | 25,34 |
| Peseta spagnola | 11,467 | 11,467 | 11,47 | 11,467 | 11,47 | 11,45 | 11,4750 | 11,467 | 11,467 | 11,46 |
| Yen giapponese | 2,249 | 2,249 | 2,25 | 2,249 | 2,248 | 2,25 | 2,245 | 2,249 | 2,249 | 2,24 |

**Media dei titoli del 7 agosto 1975**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,550 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,825 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 88,250 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,425 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,850 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 91,575 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,175 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,250 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,550 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,400 |
| » 6 % » » 1970-85 | 82,725 |
| » 6 % » » 1971-86 | 81,525 |
| » 6 % » » 1972-87 | 81,250 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 99,625 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 89,375 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,475 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85,850 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 82,525 |
| » poliennali 7 % 1978 | 94,725 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 agosto 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 669,20 |
| Dollaro canadese | 646,875 |
| Franco svizzero | 248,79 |
| Corona danese | 112,225 |
| Corona norvegese | 122,775 |
| Corona svedese | 155,195 |
| Fiorino olandese | 252,595 |
| Franco belga | 17,511 |
| Franco francese | 152,83 |
| Lira sterlina | 1415,50 |
| Marco germanico | 259,375 |
| Scellino austriaco | 36,80 |
| Escudo portoghese | 25,345 |
| Peseta spagnola | 11,471 |
| Yen giapponese | 2,247 |

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mercato Saraceno

Con decreto interministeriale 22 luglio 1975, n. 659, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « Poligono di tiro a segno » sito in Mercato Saraceno (Forlì), distinto nel catasto di tale comune al foglio di mappa n. 86, con i mappali n. 16, di mq. 6774, e n. 17, di mq. 488, della superficie complessiva di mq. 7.262.

(6804)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova (cattedra di elettrotecnica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di elettrotecnica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6799)

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di diritto del lavoro).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto del lavoro) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6800)

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno (cattedra di filologia classica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di filologia classica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6801)

### Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Anna Berardi, nata a Corigliano Calabro (Cosenza) il 1° marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Roma il 30 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6676)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 358, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario dell'insegnante Gaetano Marotti avverso il denegato riconoscimento, agli effetti gerarchici, della qualifica di esperto in problemi sociali.

(6715)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 giugno 1969 dalla prof.ssa Pagliaro Tina Vincenzina Lina avverso la decisione emessa su suo ricorso gerarchico, dalla commissione di cui alla legge 13 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Napoli nella seduta del 3 gennaio 1969.

(6713)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 54 Istruzione, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Di Vitto Piermarino Maria, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 18 dicembre 1970, n. 23233, della commissione, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del provveditorato agli studi di Campobasso, che accoglieva il ricorso della prof.ssa Di Vitto Piermarino Maria contro l'attribuzione di due ore settimanali per l'insegnamento dell'educazione fisica femminile, per l'anno scolastico 1969-70.

(6677)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Montagneintze, cooperativa a responsabilità limitata, in Quart.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1975 il dott. Andrea Leonardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Montagneintze, cooperativa a responsabilità limitata, in Quart (Aosta) in sostituzione del rag. Silvano Giansoldati che ha rinunciato all'incarico.

(6776)

## REGIONE LOMBARDIA

### Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Torre de' Roveri

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14372, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Torre de' Roveri con deliberazione consiliare 25 maggio 1974, n. 36, relativamente alla località « Casale ».

(6624)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi per titoli, integrati da colloquio, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973, con il quale si e provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per la istruzione elementare, secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti.

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti e le specializzazioni appresso indicate sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

*a*) un posto, specializzazione storici dell'arte;

*b*) un posto, specializzazione architettura.

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo degli storici della arte del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alla antichità e belle arti, i quali rivestano la qualifica di primo dirigente.

Al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, i quali rivestano la qualifica di primo dirigente.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da lire 700 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, dovrà pervenire o essere presentata, alla predetta direzione generale, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

*a*) la data e il luogo di nascita;

*b*) il diploma di laurea di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

*c*) il ruolo della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti al quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè la sede di servizio;

*d*) di non essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) curriculum documentato, in cinque copie, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, l'interessato dovrà far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa, con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettore centrale per le antichità e belle arti ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni e i documenti o parti di essi pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate dal Ministro e composte da cinque membri, tre dei quali professori di università o di istituto di istruzione universitaria, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle commissioni suddette sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 60 per i titoli e non più di 40 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per la specializzazione cui il concorso stesso si riferisce.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate dalle commissioni giudicatrici secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie generali di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori, o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

*b*) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

*c*) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *giugno* 1975
*Registro n.* 56 *Istruzione, foglio n.* 53.

**(6074)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina.**

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina di cui agli articoli 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, quattordici posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione alla legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate . | 7 |
| invalidi civili . | 7 |

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio, in linea di massima, presso le seguenti sedi: La Spezia, Genova, Taranto.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti alla prova pratica di «calcolo di un elemento o gruppi di elementi semplici di macchina e riproduzione in disegno meccanico completo di quote, tolleranze, simboli».

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — orfani e vedove di guerra, del lavoro, per servizio, ecc., invalidi civili — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione presso una delle sedi sopracitate (La Spezia, Genova, Taranto).

Roma, addì 28 giugno 1975

*Il Ministro*: FORLANI

**(6214)**

**Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze.**

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze di cui agli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, diciotto posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

| | Numero dei posti |
|---|---|
| orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate . . . . . | 10 |
| invalidi civili . . . . . . . . | 8 |

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio presso il predetto Istituto geografico militare con sede in Firenze.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che riguarderà un saggio grafico di disegno cartografico da eseguirsi per incisione con strumentazione meccanica su supporto plastico trasparente ricoperto di apposita vernice.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre n. 123/A, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero della difesa entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione (orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate, invalidi civili) egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione a Firenze.

Roma, addì 28 giugno 1975

*Il Ministro*: FORLANI

**(6213)**

## ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALE CELESIA» DI GENOVA-RIVAROLO

### Concorso a posti di personale sanitario medico

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia, un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia, un posto di assistente di radiologia, un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Informazioni e copie del bando possono essere richieste alla segreteria dell'ospedale, via P. N. Cambiaso, 62, Genova-Rivarolo.

**(6736)**

## OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI MESTRE

### Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

L'amministrazione ospedaliera ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario di ortopedia e traumatologia; il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(6927)**

## OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di primario di laboratorio analisi;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pronto soccorso e accettazione;
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di laboratorio analisi;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

I requisiti di partecipazione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'amministrazione entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino), tel. 0124-51.24/58.11.75.

**(6739)**

## OSPEDALE CIVILE «S. GIACOMO APOSTOLO» DI CASTEL RANCO VENETO

### Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario

Si rende noto che è ulteriormente riaperto fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine di scadenza del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

**(6840)**

## OSPEDALE CIVILE «S. SPIRITO» DI BRA

### Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto presso questo ospedale pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Ai posti è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e 18 aprile 1975, n. 148.

Ulteriori notizie possono essere prese presso la direzione amministrativa del predetto ente, in Bra (Cuneo).

Scadenza ore 12 (dodici) del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(6737)**

### Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto presso questo ospedale pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente di chirurgia generale. Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e 18 aprile 1975, n. 148.

Ulteriori notizie possono essere prese presso la direzione amministrativa del predetto ente in Bra (Cuneo).

Scadenza ore 12 (dodici) del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(6738)**

## OSPEDALE CIVILE DI UDINE

### Concorso ad un posto di primario chirurgo della divisione di chirurgia generale con servizio d'urgenza

E' bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario chirurgo della divisione di chirurgia generale con servizio d'urgenza di questo ospedale.

Il concorso si svolge con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ospedale.

**(6735)**

## OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

### Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario di cardiologia.

Il concorso è regolato dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti accordi sindacali.

Scadenza presentazione domande ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Carini (Palermo).

**(6740)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752140)